



COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
42	15/10/2024

OGGETTO:	REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 40 DEL 10/10/2024 AD OGGETTO: CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA LOCALITA' CATREMERIO.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che con propria precedente ordinanza n. 40 del 10/10/2024 si è provveduto alla chiusura totale al transito veicolare e pedonale della strada comunale che conduce alla località Catremerio;

RILEVATO che a seguito dei lavori di messa in sicurezza è possibile procedere all'apertura parziale, a senso unico alternato, a vista, della suddetta strada;

RITENUTO pertanto di procedere all'apertura parziale, a senso unico alternato, a vista, della strada comunale che conduce alla località Catremerio;

ORDINA

- 1. Di revocare parzialmente la propria precedente ordinanza n. 40 del 10/10/2024 ad oggetto "CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA LOCALITA' CATREMERIO";**
- 2. Di procedere all'apertura parziale, a senso unico alternato, a vista, della STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA LOCALITA' CATREMERIO;**

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Bergamo ed alla Stazione dei Carabinieri di Zogno, per quanto di competenza;
- di assicurare l'immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la

- pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite i diversi canali di comunicazione;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune;
 - di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente - sezione Provvedimenti - sottosezione Provvedimenti Organi Indirizzo Politico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRECISA CHE

Contro la presente ordinanza, a decorrere dalla data di pubblicazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco
MARCELLO CARMINATI
Atto firmato Digitalmente